

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 400 del 19/03/2018

Seduta Num. 12

Questo lunedì 19 **del mese di** marzo
dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/411 del 15/03/2018

Struttura proponente: SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: L.R. N. 11/2012 - ART. 20. ISTITUZIONE DI AREE DI PESCA
REGOLAMENTATA

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Laura Settimia Primiceri

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43) che attribuisce, tra l'altro, alla competenza della Regione la materia della tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

Visti:

- la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 recante *"Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne"*, come modificata ed integrata con legge regionale 6 marzo 2017, n. 2, di attuazione, tra l'altro, del processo di riordino per l'esercizio della funzione nella relativa materia;
- il regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante *"Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della L.R. 7 novembre 2012, n. 11"*;

Visto, in particolare, l'art. 20 della predetta legge regionale n. 11 del 2012, il quale dispone:

- al comma 1:
 - che la Giunta regionale, su richiesta di uno o più comuni o di loro unioni, istituisce Aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai comuni interessati o alle loro unioni;
 - che tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40% della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono;
- al comma 2, che qualora l'area richiesta interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l'istituzione è disposta a seguito di acquisizione

del nulla osta, rilasciato dal competente ente di gestione;

- al comma 3, che l'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva e che l'utilizzo del tesserino di pesca regolamentata di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2012 è disciplinato con l'atto istitutivo di tali aree;
- al comma 4, che l'atto istitutivo di tali aree descrive in particolare:
 - a) l'analisi delle condizioni ambientali iniziali;
 - b) il piano di gestione dell'area, che deve comprendere le modalità di pesca, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
 - c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
 - d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1;
 - e) gli indicatori per la verifica periodica dell'attività;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 79 del 22 gennaio 2018, recante *"Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09"*, nella quale è previsto il divieto di istituzione di Aree di pesca regolamentata nei siti Natura 2000, salvo autorizzazione dell'Ente gestore;

Preso atto della nota interpretativa, protocollo n. PG.2018.0173104 del 12 marzo 2018, redatta dal Servizio regionale Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, nella quale si chiarisce, alla luce di quanto prescritto dalla citata deliberazione n. 79/2018, che il nulla osta richiesto al comma 2 del citato art. 20 *"è da intendersi come segue:*

- ***Nulla osta*** rilasciato ai sensi dell'art. 40, comma 4 e dall'art. 49 comma 3 della LR n. 6/2005, per le aree ricomprese nelle aree protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali e Riserve naturali);

- **Valutazione di incidenza** per le aree ricomprese nei siti della Rete Natura 2000 esterni alle aree protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali e Riserve naturali);
- **Nulla-osta e Valutazione di incidenza** per le aree ricomprese nelle aree protette e contemporaneamente nei siti della Rete Natura 2000”;

Viste le istanze dei Comuni di seguito riportate con indicazione del Corpo idrici interessati:

Ente richiedente	Corpo idrico interessato
Comune di Fanano	Torrente Leo
Comune di Pievepelago	Torrente Scoltenna
Comune di Fiumalbo	Torrenti Rio San Rocco e Rio San Francesco
Comune di Monchio delle Corti	Torrente Cedra
Comune di Bedonia	Fiume Taro
Comune di Bagno di Romagna	Fiume Savio
Comune di Santa Sofia	Fiume Bidente
Comune di Premilcuore	Fiume Rabbi
Comune di Portico e San Benedetto	Fiume Montone
Comune di Ferriere	Torrente Aveto
Comune di Ottone	Fiume Trebbia

pervenute anche a mezzo dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, ed acquisite agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con le quali i predetti Comuni hanno richiesto l'istituzione di Aree di pesca regolamentata in tratti di corsi idrici ricadenti nei territori di pertinenza;

Preso atto della documentazione allegata alle predette istanze, anch'essa conservata e trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, contenente gli elementi utili per la verifica delle condizioni richieste dalla legge regionale n. 11 del 2012, le proposte di "piano di gestione" delle aree medesime nonchè la documentazione

prescritta per quelle ricadenti in aree protette o siti della Rete Natura 2000;

Preso, altresì, atto:

- che le istanze formulate dai Comuni di Fanano, Pievepelago, Fiumalbo e Monchio delle Corti ineriscono, per i rispettivi territori, a richieste di istituzione di nuove Aree di pesca regolamentata;
- che, per contro, i Comuni di Bedonia, Bagno di Romagna, Santa Sofia, Premilcuore, Portico e San Benedetto, Ferriere e Ottone hanno rappresentato l'esigenza di vedere confermate le Aree di pesca regolamentata già istituite, sul proprio territorio, dalle Amministrazioni provinciali di riferimento;
- che, in particolare, le Aree di pesca regolamentata dei Comuni di Bedonia, Bagno di Romagna, Santa Sofia, Premilcuore, Portico e San Benedetto, Ferriere e Ottone erano state istituite in forza di quanto previsto nell'originaria formulazione dell'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2012 - che attribuiva alle Province la competenza, previo nulla-osta della Regione, in merito all'istituzione di Aree di pesca regolamentata - e successivamente prorogate, a seguito del trasferimento della relativa funzione, con propria deliberazione n. 287 del 13 marzo 2017, per la stagione piscatoria 2017/2018;

Dato atto che tutte le citate richieste di istituzione delle predette Aree di pesca regolamentata sono state sottoposte al parere dei Tavoli di consultazione locale di riferimento, previsti dall'art. 6, commi 5, 6 e 7, della più volte citata legge regionale n. 11 del 2012;

Preso, inoltre, atto, sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, che sussistono i presupposti e le condizioni di fatto e di diritto per l'istituzione delle Aree di pesca regolamentata richieste;

Ritenuto, pertanto:

- di provvedere, con il presente atto, all'istituzione delle Aree di pesca regolamentata di seguito riportate:

Comune interessato	Corpo idrico interessato	Denominazione dell'Area di pesca regolamentata
Fanano	Torrente Leo	Alto Leo-Panaro
Pievepelago	Torrente Scoltenna	Ponte della Fola
Fiumalbo	Torrenti Rio San Rocco e Rio San Francesco	Fario
Monchio delle Corti	Torrente Cedra	Zona turistica No Kill della Val Cedra
Bedonia	Fiume Taro	Piane di Carniglia
Bagno di Romagna	Fiume Savio	Bagno di Romagna
Santa Sofia	Fiume Bidente	Santa Sofia
Comune di Premilcuore	Fiume Rabbi	Premilcuore
Comune di Portico e San Benedetto	Fiume Montone	- Portico di Romagna - Bocconi
Comune di Ferriere	Torrente Aveto	Salsominore
Comune di Ottone	Fiume Trebbia	Ottone

- di dare atto che gli elementi dei relativi atti istitutivi, richiesti dal comma 4 dell'art. 20 della predetta legge regionale n. 11 del 2012, sono riportati negli allegati di seguito riportati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

Comune interessato	Denominazione dell'Area di pesca regolamentata	Allegato n.
Fanano	Alto Leo - Panaro	1
Pievepelago	Ponte della Fola	2
Fiumalbo	Fario	3
Monchio delle Corti	Zona turistica No Kill della Val Cedra	4
Bedonia	Piane di Carniglia	5
Bagno di Romagna	Bagno di Romagna	6
Santa Sofia	Santa Sofia	7
Comune di Premilcuore	Premilcuore	8
Comune di Portico e San Benedetto	Fiume Montone	9
Comune di Ferriere	Salsominore	10
Comune di Ottone	Fiume Trebbia	11

- di dare, inoltre, atto, secondo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 del più volte citato art. 20, che:
 - i Comuni sopra elencati, al fine di regolamentare l'accesso nelle rispettive aree di pesca regolamentata, possono rilasciare permessi a pagamento ed introitano i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;
 - i Comuni sopra elencati possono affidare, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria, la gestione delle relative aree alle associazioni piscatorie di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11 del 2012, operanti sul territorio;

- le istituzioni delle Aree di pesca regolamentata, di cui al presente provvedimento, possono essere revocate per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che i Comuni di che trattasi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 2012 e dal regolamento regionale n. 1 del 2018, possono apportare modifiche al contenuto del "Regolamento" di gestione dell'Area di pesca di riferimento, - come riportato nel relativo allegato alla presente deliberazione - previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

Sentita la Commissione ittica regionale nella seduta dell'8 marzo 2018;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020";

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
 - n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
 - n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche

potenziale, di interessi;

Dato, inoltre, atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di istituire, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2012, le seguenti Aree di pesca regolamentata, i cui atti istitutivi sono riportati nei relativi allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

Comune interessato	Corpo idrico interessato	Denominazione dell'Area di pesca regolamentata	Allegato
Fanano	Torrente Leo	Alto Leo - Panaro	1
Pievepelago	Torrente Scoltenna	Ponte della Fola	2
Fiumalbo	Torrenti Rio San Rocco e Rio San Francesco	Fario	3
Monchio delle Corti	Torrente Cedra	Zona turistica No Kill della Val Cedra	4
Bedonia	Fiume Taro	Piane di Carniglia	5
Bagno di Romagna	Fiume Savio	Bagno di Romagna	6
Santa Sofia	Fiume Bidente	Santa Sofia	7
Premilcuore	Fiume Rabbi	Premilcuore	8
Portico e San Benedetto	Fiume Montone	- Portico di Romagna - Bocconi	9
Ferriere	Torrente Aveto	Salsominore	10
Ottone	Fiume Trebbia	Ottone	11

- 3) di dare atto:
- che i Comuni sopra elencati, al fine di regolamentare l'accesso nelle rispettive aree di pesca regolamentata, possono rilasciare permessi a pagamento ed introitare i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;
 - che i Comuni sopra elencati possono affidare, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria, la gestione delle relative aree alle associazioni piscatorie di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11 del 2012, operanti sul territorio;
- 4) di stabilire che i Comuni interessati:
- entro il 31 dicembre di ogni anno, devono presentare, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di riferimento, una relazione sulle attività svolte;
 - ogni tre anni, devono integrare la relazione di cui al precedente alinea con una relazione ittiologica eseguita sulla base dei campionamenti effettuati;
- 5) di stabilire, inoltre, che i Comuni di che trattasi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 2012 e dal regolamento regionale n. 1 del 2018, possono apportare modifiche al contenuto del "Regolamento" di gestione dell'Area di pesca di riferimento, - come riportato nel relativo allegato alla presente deliberazione - previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;
- 6) di dare, altresì, atto:
- che le istituzioni delle Aree di pesca regolamentata di cui al presente provvedimento, possono essere revocate per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali;
 - che, per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni regionali vigenti in materia di pesca;
- 7) di dare, infine, atto che, per quanto previsto in materia

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

- 8) di notificare, a mezzo PEC, il presente provvedimento ai Comuni interessati;
- 9) di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Bologna o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data della sua pubblicazione;
- 10) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

- - - - -

COMUNE DI FANANO
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE LEO
“ALTO LEO – PANARO”

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Fanano ha formalizzato la richiesta di istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata in data 15/2/2018. In atti al PG n. 107023/2018 tale proposta è stata esaminata in sede di Tavolo di consultazione locale di Modena in data 17/1/2018 e ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Ittica Regionale riunitasi in data 8/3/2018.

L'area richiesta interessa solo marginalmente l'area contigua del Parco del Frignano e, proprio per tale motivazione, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale ha rilasciato il proprio nulla-osta all'istituzione dell'Area di Pesca Regolamentata, espresso con nota dell' 8/2/2018 in atti al PG n. 91980/2018.

LOCALIZZAZIONE

L'Area di Pesca Regolamentata si estende sul Torrente Leo dalla prima briglia (a valle del laghetto 'Il Lido') fino alla confluenza con il torrente Dardagna in acque di categoria D. Le coordinate geografiche dei punti di inizio (monte) e fine (valle) del tratto regolamentato sono:

- inizio: 44° 12' 19.497" N 10°47'59.499" E
- fine: 44° 13' 55.812" N 10°50'56.59" E

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto, verificate con campionamenti ittologici specifici risultano caratterizzate dalla presenza di trota fario (70 %) e scazzone (30 %) per quanto riguarda la zona di monte, mentre il tratto di valle si caratterizza per un popolamento maggiormente diversificato composto oltre che dalle specie già citate anche dalla presenza di vairone, barbo e cavedano.

**VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1,
DELLA L.R. N. 11/2012**

Il tratto di Torrente Leo interessato si estende dalla prima briglia a valle del laghetto "il Lido" fino alla confluenza del torrente Dardagna, per una lunghezza di km 5 circa in Comune di Fanano.

Il reticolo idrografico di interesse piscatorio del territorio comunale di Fanano comprende, oltre al Torrente Leo, anche i sottobacini dei Torrenti Fellicarolo e Ospitale con i relativi affluenti la cui lunghezza complessiva è stimabile in oltre 25 km. Pertanto l'Area di Pesca Regolamentata interessa una percentuale di corsi idrici ampiamente inferiore al 40 %.

COMUNE DI FANANO
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE LEO
“ALTO LEO – PANARO”

REGOLAMENTO

Art. 1 - Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

Il tratto individuato come Area di pesca regolamentata è suddiviso in due settori a cui corrispondono regolamentazioni differenti collegate a uno specifico permesso di pesca di cui al successivo art. 2:

- **APR.Settore A:** Zona a Trofeo NO KILL – la pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali come mosca coda di topo, moschera, cucchiaino, spinning, pesciolino artificiale, esche siliconiche con amo singolo privo o privato dell'ardiglione.

È consentita la cattura e la detenzione di un capo giornaliero di trota fario, misura minima: 40 cm.
Delimitazione: dalla briglia sotto il laghetto 'Il Lido' fino alla prima briglia che si incontra a valle.

- **APR.Settore B:** Zona a Prelievo - la pesca è consentita con tutte le attrezzature e le tecniche previste dal Regolamento Regionale n. 1/2018 per le acque di categoria "D".

È consentita la cattura e la detenzione di 4 capi giornalieri di trota fario, misura minima: cm 25. Per tutte le altre specie autoctone si applica il Regolamento Regionale.

Delimitazione: dalla seconda briglia sotto il laghetto 'Il Lido' alla confluenza dei Torrenti del Dardagna.

Tutti gli esemplari di trota fario di dimensione inferiore alla taglia minima devono essere immediatamente rilasciati avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva, tesserino regionale di pesca controllata e dell'apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Fanano.

Minore di anni 12: esente da licenza regionale, deve essere in possesso di tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi ed essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza (se non esente), documento di identità, tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi e permesso a pagamento Zona Turistica sul quale annotare le eventuali catture del ragazzo.

Maggiore di 65 anni: esentato da licenza, deve avere al seguito solo il tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi, documento di identità e permesso a pagamento Zona Turistica.

Il permesso è personale e non trasferibile.

Il pescatore che intende esercitare pesca catch and release, potrà spostarsi e pescare in entrambi i settori secondo le modalità vigenti per il SETTORE A.

Sia nel tesserino regionale, sia nel permesso rilasciato vanno immediatamente registrate, a cura del pescatore, le catture effettuate con tipologia di pesca che preveda di trattenere il pescato.

Nel caso del raggiungimento della quota ammessa è possibile continuare l'attività di pesca nella giornata indicata solo ed esclusivamente in modalità NO KILL all'interno del SETTORE B, oppure pescando nelle acque libere di categoria D prelevando un altro salmonide di lunghezza non inferiore ai 22 cm in quanto il Regolamento Regionale prevede fino a 5 catture giornaliere.

COMUNE DI FANANO
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE LEO
“ALTO LEO – PANARO”

Hanno diritto allo stagionale ridotto i soci sostenitori dell'Associazione di Pesca Sportiva Fananese. I pescatori, al termine dell'attività dovranno riconsegnare il permesso, consegnandolo ai distributori o nelle bacheche apposite.

Qualora si valuti una presenza eccessiva di pescatori, anche in relazione alla compatibilità con le altre modalità di fruizione del corso d'acqua, il Comune può sospendere il rilascio di ulteriori permessi. Il rilascio può riprendere in concomitanza con l'uscita dall'Area da parte di pescatori precedentemente autorizzati. Il Comune potrà avvalersi anche di guardie ittiche volontarie per il controllo dell'attività nell'Area.

Art. 3 - Giornate di pesca e tempi di pesca

La pesca nelle acque della Riserva è consentita dalle ore 6.00 dell'ultima domenica di marzo alle ore 19.00 della prima domenica di ottobre in tutte le acque dell'Area, seguendo i medesimi orari previsti dal Regolamento Regionale.

Art. 4 - Tesserino segnacatture e quote dei permessi

Oltre al tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi, ogni pescatore deve essere dotato di un permesso di pesca giornaliero o stagionale Zona Turistica sul quale dovrà essere segnato l'orario di cattura del pesce. Il pescatore dovrà seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel tesserino, in particolare per quanto riguarda la segnatura, a mezzo penna a sfera indelebile, del pesce catturato, pena le sanzioni previste dall'art. 8.

Il tesserino segnacatture giornaliero Zona Turistica dovrà essere riconsegnato il giorno stesso nelle apposite cassette presso le bacheche di accesso alle acque interessate o presso i rivenditori autorizzati.

- Nel tesserino una tabella riassume i codici dei settori (SETTORE A, SETTORE B) che identificano i tratti in gestione al Comune che dovranno essere barrati per identificare il settore prescelto.
- All'inizio della giornata di pesca il pescatore deve scrivere negli appositi spazi la data del giorno e il codice del corpo idrico in cui si pesca (SETTORE A, SETTORE B).
- Prima di rimettere la lenza in acqua, ogni cattura deve essere segnata negli spazi appositamente riservati indicando l'orario della cattura. La segnatura va effettuata usando solo una biro indelebile. Sono vietate le cancellature e le correzioni.
- Il pescatore che nell'arco della giornata si reca a pescare più volte e non intende portarsi appresso i pesci catturati, deve cerchiare le catture precedenti della medesima giornata sia nel tesserino regionale di pesca controllata che nel tesserino a pagamento della Zona Turistica.

Il tesserino segnacatture stagionale di Zona Turistica dovrà essere riconsegnato entro il 31 dicembre di ogni anno. La richiesta di un nuovo tesserino segnacatture stagionale sarà subordinata alla riconsegna del precedente e comporterà il rinnovo del permesso di pesca con il conseguente versamento dell'importo previsto. Nel caso in cui si terminino le uscite previste dallo stagionale prima della chiusura della pesca, si potrà richiedere un ulteriore stagionale previa riconsegna di quello precedente ripagando la quota prevista.

Art. 5 - Sistemi di pesca, esche ed attrezzi consentiti

Sono consentiti esclusivamente i seguenti sistemi ed attrezzature di pesca:

- canna singola con o senza mulinello;

COMUNE DI FANANO

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE LEO

“ALTO LEO – PANARO”

- amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato o limato;
- esche naturali ad eccezione delle larve di mosca carnaria, nel settore B;
- sistema a “moschera” o “camolera”: con non più di 2 mosche artificiali con galleggiante o piombo terminale;
- sistema a mosca con coda di topo: con attrezzatura specifica per la pesca a mosca con coda di topo con un massimo di 2 mosche artificiali;
- sistema a cucchiaino (spinning): con l’uso del cucchiaino, devon, pesciolini finti, minnow, tutti con amo singolo; va inteso che l’ancoretta dovrà essere sostituita da amo singolo senza ardiglione. Inoltre, nel caso di esche con più ancorette (come nel caso del pesciolino artificiale, minnows, ecc..), dovranno essere sostituite con massimo 2 ami singoli senza ardiglione;
- in tutte le acque dell’Area è vietata qualsiasi forma di pasturazione e pesca con esca costituita da pesciolino vivo.

Art. 6 - Tutela del pesce, modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

In caso di cattura di esemplari che vengono slamati e rimessi in libertà, è fatto obbligo al pescatore, ove lo stato dei luoghi lo consenta, di liberare il pesce senza toglierlo dall’acqua, dopo aver opportunamente bagnato le mani in modo da non arrecare danno eccessivo allo stesso. Se il pesce non può essere liberato senza danno è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza.

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Fanano, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.).

La quantità delle trote immesse per l’intero periodo di pesca verrà definita sulla base dell’afflusso di utenti e dell’intensità di prelievo verificata. Le dimensioni dovranno essere non inferiori ai 25 cm di lunghezza per quanto riguarda il pesce adulto. Potranno essere effettuati ripopolamenti con trotelle 4-6 cm per mantenere strutturata la popolazione.

Per ogni immissione il Comune dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena unitamente alla relazione annuale delle attività.

Art. 7 - Divieti

1) Attrezzi

- a) è vietato lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi;
- b) è vietato usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;

2) Altri divieti

- a) è vietato cedere e/o ricevere da terzi sul luogo di pesca il pesce allamato o pescato, che dovrà essere trattenuto nel proprio cestino o carniere e segnato sui propri tesserini segnacatture;
- b) è vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- c) è vietato detenere sul luogo di pesca pesci vivi catturati nelle giornate precedenti.

COMUNE DI FANANO
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE LEO
“ALTO LEO – PANARO”

Art. 8 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione delle disposizioni regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva per un periodo variabile da 1 a 3 anni a discrezione della Direzione Tecnico-Amministrativa dell'Area medesima.

In caso di recidiva non verrà rilasciato il permesso di pesca dell'Area per due anni consecutivi.

Art. 9 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

AVVERTENZE

- Il Concessionario si riserva il diritto di vietare la pesca in qualsiasi momento, per motivi tecnici, ittiogenici ed anche biologici o ambientali in qualsiasi corso d'acqua o lago che riterrà necessario.
- Il Concessionario si riserva, altresì, il diritto di prevedere in corso d'anno a titolo sperimentale e nel rispetto della vigente normativa regimi speciali di pesca su limitati tratti di corsi d'acqua o bacini, previa adeguata informativa agli associati.

COMUNE DI FANANO

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE LEO

“ALTO LEO – PANARO”

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di trote fario anche al di fuori dell'area regolamentata, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena una relazione sulla gestione dell'area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota fario, all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittiologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'area di pesca.

COMUNE DI PIEVEPELAGO
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE SCOLTENNA
“PONTE DELLA FOLA”

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Pievepelago ha formalizzato la richiesta di istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata in data 6/2/2018. In atti al PG n. 80427/2018 tale proposta è stata esaminata in sede di Tavolo di consultazione locale di Modena in data 5/3/2018 e ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Ittica Regionale riunitasi in data 8/3/2018.

L'Area richiesta interessa solo marginalmente l'area contigua del Parco del Frignano e, proprio per tale motivazione, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale ha rilasciato il proprio nulla-osta all'istituzione dell'Area di Pesca Regolamentata, espresso con nota del 6/3/2018 in atti al PG n. 158291/2018.

LOCALIZZAZIONE

L'Area di Pesca Regolamentata si estende sul Torrente Scoltenna, più precisamente nel tratto che parte a monte dal ponte 'San Michele' sino al confine con il Comune di Riolunato e, quindi, sino al ponte della Luna a Riolunato.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto, desunte dai dati relativi alla “Carta ittica dell'Emilia-Romagna – Zona D” risultano quelle tipiche delle acque salmonicole montane, caratterizzate dalla presenza di trota fario e scazzone.

**VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1,
DELLA L.R. N. 11/2012**

Il tratto di Torrente Scoltenna interessato si estende dal Ponte San Michele, presso il centro abitato del Comune, al confine con il territorio comunale di Riolunato, per una lunghezza di km 2 circa in Comune di Pievepelago.

Il reticolo idrografico di interesse piscatorio del territorio comunale di Pievepelago comprende, oltre ad un tratto del Torrente Scoltenna, anche i sottobacini del Torrente Perticara e del Rio Tagliole con i relativi affluenti la cui lunghezza complessiva è stimabile in circa 40 km. Pertanto, l'Area di Pesca Regolamentata interessa una percentuale di corsi idrici ampiamente inferiore al 40 %.

COMUNE DI PIEVEPELAGO

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE SCOLTENNA

“PONTE DELLA FOLA”

REGOLAMENTO

Art. 1 – Tipologie di pesca ammesse

Il tratto individuato come Area di Pesca Regolamentata prevede una gestione unitaria orientata alla pratica del NO-KILL.

La pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali come mosca coda di topo, moschera, camolera, valsesiana ed imitazioni artificiali con non più di una imitazione montata sul filo terminale.

È altresì consentito detenere e utilizzare gli strumenti e le esche artificiali da lancio e spinning con amo singolo e privato di ardiglione.

È vietato l'uso di imitazioni siliconiche o gommose e di esche ed attrezzi non esplicitamente consentiti. È vietata inoltre la detenzione del cestino.

La manipolazione dei pesci catturati può avvenire solo a mani bagnate e con le dovute cautele per consentire il rilascio senza arrecare danni al pesce. Qualora la slamatura appaia difficoltosa è obbligatorio il taglio della lenza.

Art. 2 – Modalità ed intensità della frequentazione

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva e dell'apposito permesso a pagamento numerato rilasciato dal Comune di Pievepelago o dal gestore da questi individuato. Costi e modalità di reperimento dei permessi verranno definiti dal Comune stesso in accordo con l'eventuale soggetto gestore.

Minore di anni 12: esente da licenza regionale, deve essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza (se non esente), documento di identità, e permesso a pagamento Zona Turistica sul quale annotare le eventuali catture del ragazzo.

Maggiore di 65 anni: esentato da licenza, deve avere al seguito solo il documento di identità e permesso a pagamento per la Zona Turistica.

Il permesso è personale e non trasferibile.

L'accessibilità all'Area è limitata ad un massimo di 30 pescatori al giorno.

Art. 3 - Giornate di pesca e tempi di pesca

La pesca nelle acque dell'Area è consentita: dalle ore 6.00 dell'ultima domenica di marzo alle ore 19.00 della prima domenica di ottobre in tutte le acque dell'Area, seguendo i medesimi orari previsti dal Regolamento Regionale.

Eventuali provvedimenti restrittivi potranno essere adottati solo previa acquisizione di nulla-osta da parte del Servizio regionale Attività Faunistico-venatorie e Pesca.

COMUNE DI PIEVEPELAGO

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE SCOLTENNA

“PONTE DELLA FOLA”

Art. 4 - Tutela del pesce, modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Pievepelago, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.).

Per ogni immissione il Comune dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena unitamente alla relazione annuale sulla gestione.

Art. 5 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione delle disposizioni regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera Area per un periodo variabile da 1 a 3 anni a discrezione della Direzione Tecnico-Amministrativa dell'Area medesima.

In caso di recidiva non verrà rilasciato il permesso di pesca dell'Area per due anni consecutivi.

Art. 6 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniera, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

COMUNE DI PIEVEPELAGO

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE SCOLTENNA

“PONTE DELLA FOLA”

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela, pulizia e riqualificazione dell'habitat, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena una relazione sulla gestione dell'area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota fario, all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittiologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'area di pesca.

COMUNE DI FIUMALBO
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA
SUL RIO ACQUICCIOLA E SUL RIO SAN ROCCO
“FARIO”

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Fiumalbo ha formalizzato la richiesta di istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata in data 29/12/2017. In atti al PG n. 786283/2017, tale proposta è stata esaminata in sede di Tavolo di consultazione locale di Modena in data 17/1/2018 e ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Ittica Regionale riunitasi in data 8/3/2018.

L'Area richiesta non interessa aree protette e nemmeno siti della Rete Natura 2000.

LOCALIZZAZIONE

L'Area di Pesca Regolamentata si estende lungo i torrenti Rio San Rocco e Rio San Francesco dalla confluenza a valle del paese con il Rio Acquicciola ed a monte con il ponte sulla viabilità Lago-Dogana e sempre dalla stessa confluenza lungo il Rio Acquicciola fino all'incrocio con il Rio Pistone.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto, desunte da recenti recuperi per lavori in alveo e dai dati relativi alla “Carta ittica dell'Emilia-Romagna – Zona D” risultano quelle tipiche delle acque salmonicole montane, caratterizzate dalla presenza di trota fario e scazzone.

**VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1,
DELLA L.R. N. 11/2012**

Il tratto dei Rii Acquicciola e San Rocco interessato riguarda il Rio San Rocco dal Ponte di Via Lago alla confluenza del Rio Acquicciola per poi risalire quest'ultimo corso fino alla briglia in corrispondenza della confluenza del Rio Pistone, per una lunghezza complessiva di km 3 circa in Comune di Fiumalbo.

Il reticolo idrografico di interesse piscatorio del territorio comunale di Fiumalbo comprende, oltre ai Rii Acquicciola e San Rocco, anche i sottobacini del Torrente Motte e del Rio delle Pozze con i relativi affluenti la cui lunghezza complessiva è stimabile in circa 30 km. Pertanto l'Area di Pesca Regolamentata interessa una percentuale di corsi idrici ampiamente inferiore al 40 %.

COMUNE DI FIUMALBO
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA
SUL RIO ACQUICCIOLA E SUL RIO SAN ROCCO
“FARIO”

REGOLAMENTO

Art. 1 – Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

Il tratto individuato come Area di Pesca Regolamentata è suddiviso in due settori a cui corrispondono regolamentazioni differenti collegate a uno specifico permesso di pesca di cui al successivo art. 2:

- **Zona A: NO-KILL** – la pesca è consentita esclusivamente con modalità NO-KILL:

È vietato trattenere, detenere e sopprimere le catture.

È consentito pescare utilizzando e detenendo le seguenti attrezzature ed esche: moschera, camolera, valesiana, coda di topo, mosche ed imitazioni artificiali con non più di tre imitazioni montate sul filo terminale; è altresì consentito detenere ed utilizzare gli strumenti e le esche artificiali da lancio e spinning con amo singolo e privato di ardiglione; sono vietati l'uso e la detenzione di imitazioni gommose, cestini, esche ed attrezzi non esplicitamente consentiti.

La manipolazione dei pesci catturati deve avvenire a mani bagnate e con le dovute cautele.

Delimitazione: intero tratto del Rio Acquicciola e sul Rio San Rocco dalla confluenza con il Rio Acquicciola a risalire fino alla briglia poco sopra il Comune.

- **Zona B: Zona a Prelievo** - la pesca è consentita con tutte le attrezzature e le tecniche previste dal Regolamento Regionale n. 1/2018 per le acque di categoria “D”.

È consentita la cattura e la detenzione di 4 capi giornalieri di trota fario, misura minima: cm 27. Per tutte le altre specie autoctone vige il Regolamento Regionale.

Tutti gli esemplari di trota fario di dimensione inferiore alla taglia minima devono essere immediatamente rilasciati avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce.

Delimitazione: dal Ponte di Via Lago alla briglia poco sopra il Comune.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva, tesserino regionale di pesca controllata (obbligatorio solo per la Zona a prelievo) e dell'apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Fiumalbo o dall'eventuale concessionario da questi individuato.

Minore di anni 12: esente da licenza regionale, deve essere in possesso di tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi (obbligatorio solo per la Zona a prelievo) ed essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza (se non esente), documento di identità e permesso a pagamento Zona Turistica sul quale annotare le eventuali catture del ragazzo.

Maggiore di 65 anni: esentato da licenza, deve avere al seguito solo il tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi (obbligatorio solo per la Zona a prelievo), documento di identità e permesso a pagamento Zona Turistica.

Il permesso è personale e non trasferibile.

COMUNE DI FIUMALBO
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA
SUL RIO ACQUICCIOLA E SUL RIO SAN ROCCO
“FARIO”

L'accessibilità all'Area è limitata ad un massimo di 5 pescatori al giorno per la “Zona A – NO-KILL” e 5 pescatori al giorno per la “Zona B- a prelievo”.

Art. 3 - Giornate di pesca e tempi di pesca

La pesca nelle acque dell'Area di Pesca Regolamentata è consentita dalle ore 6.00 dell'ultima domenica di marzo alle ore 19.00 della prima domenica di ottobre in tutte le acque dell'Area, seguendo i medesimi orari previsti dal Regolamento Regionale.

Art. 4 - Modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Fanano o dell'eventuale concessionario, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.).

Per ogni immissione il Comune o l'eventuale concessionario dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena unitamente alla rendicontazione annuale.

Art. 5 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione delle disposizioni regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva per un periodo variabile da 1 a 3 anni a discrezione della Direzione Tecnico-Amministrativa dell'Area medesima.

Art. 6 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale e dal Regolamento Regionale, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

COMUNE DI FIUMALBO
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA
SUL RIO ACQUICCIOLA E SUL RIO SAN ROCCO
“FARIO”

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell’habitat, all’immissione di trote fario anche al di fuori dell’Area regolamentata, all’attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell’habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d’acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL’ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena una relazione sulla gestione dell’Area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all’entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell’habitat; alle immissioni di trota fario, all’attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell’Area di pesca.

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE CEDRA

“ZONA TURISTICA NO KILL DELLA VAL CEDRA”

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Monchio delle Corti ha formalizzato la richiesta di istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata in data 2/3/2018. In atti al PG n. 149892/2018 tale proposta è stata esaminata in sede di Tavolo di consultazione locale di Parma in data 24/1/2018 e ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Ittica Regionale riunitasi in data 8/3/2018.

L'Area richiesta interessa il territorio protetto a cura dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale che ha rilasciato il proprio nulla-osta all'istituzione dell'Area di Pesca Regolamentata, approvato con delibera del Comitato esecutivo n. 16 del 4/3/2016.

LOCALIZZAZIONE

L'Area di Pesca Regolamentata si estende sul tratto del Torrente Cedra compreso tra la briglia situata sotto il “nuovo” ponte di Lugagnano (Strada comunale per Vecciatica, coordinate geografiche: 44° 24' 47.50" N – 10° 08' 14.93" E) e il punto di captazione idrica dell'impianto ittiogienico di Monchio “Troticoltura Val Cedra”, situato a circa 1400 metri più a monte (coordinate geografiche: 44° 24' 16" N – 10° 07' 43.50" E).

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto, desunte da recenti campionamenti risultano quelle tipiche delle acque salmonicole montane, caratterizzate dalla presenza abbondante di trota fario e scarsa di vairone.

VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1, DELLA L.R. N. 11/2012

Il tratto interessato, come meglio localizzato nel paragrafo “Localizzazione”, è costituito dal tratto di Torrente Cedra.

Il Comune di Monchio delle Corti è attraversato dal corso del Torrente Cedra per una lunghezza (in linea d'aria) di circa 15 km. Il tratto che interessa l'Area di Pesca Regolamentata è circa 1,4 km. lunghezza che corrisponde circa al 10% del tratto interno al Comune.

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE CEDRA
“ZONA TURISTICA NO KILL DELLA VAL CEDRA”

REGOLAMENTO

Art. 1 – Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

Il tratto individuato come Area di Pesca Regolamentata è condotto con modalità gestionale unica a prelievo nullo (NO-KILL) secondo le seguenti direttive:

- è consentita esclusivamente la pesca a mosca con “coda di topo” (detta tecnica all’inglese);
- sono ammesse: mosche galleggianti, mosche sommerse e ninfe (massimo 2 mosche) - gli ami utilizzati dovranno essere privi di ardiglione o con ardiglione opportunamente schiacciato.

Eventualmente, dopo il primo anno di attività, riscontrate l’affluenza di turisti ed il successo della zona No Kill, verrà valutata la possibilità di rendere fruibile l’Area anche alla tecnica di pesca a *spinning* seguendo il presente regolamento e le direttive precisate nei capitoli successivi.

È obbligatoria la detenzione e l’impiego di un guadino per la cattura e slamatura del pescato. Questo dovrà essere munito di rete in silicone o rete priva di nodi. Il rilascio del pesce catturato dovrà essere effettuato slamando il pesce all’interno del guadino e, quando possibile, rilasciato utilizzando il guadino stesso.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all’Area di pesca Regolamentata, ai fini dell’esercizio dell’attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva e dell’apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Monchio o dall’eventuale concessionario da questi individuato.

Minore di anni 12: esente da licenza regionale, deve essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza (se non esente), documento di identità e permesso a pagamento Zona Turistica sul quale annotare le eventuali catture del ragazzo.

Maggiore di 65 anni: esentato da licenza, deve avere al seguito solo il documento di identità e il permesso a pagamento Zona Turistica.

Il permesso è personale e non trasferibile.

Si prevede il rilascio di n. 10 permessi al giorno, 5 per ogni turno.

I pescatori ammessi nell’Area No Kill non potranno quindi essere più di 5 contemporaneamente.

L’intera Area potrà essere riservata a scuole di pesca per eventi o manifestazioni inerenti alla pesca a mosca o all’educazione ambientale, sulla base di accordi presi con l’Ente gestore, nel rispetto delle normative vigenti sulla pesca e in campo ambientale.

Si prevede nei punti di ingresso dell’Area di interesse l’inserimento di tabelle descrittive riportanti il presente regolamento, le leggi di riferimento, la cartografia e gli orari e i contatti telefonici del soggetto gestore.

In seguito all’ottenimento della certificazione Europea riguardante l’indennità da malattie virali dei salmonidi si valuterà la possibilità di creare aree per la disinfezione degli stivali da pesca, in modo da preservare al meglio l’indennità di bacino.

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE CEDRA

“ZONA TURISTICA NO KILL DELLA VAL CEDRA”

Art. 3 - Giornate di pesca e tempi di pesca

La pesca è consentita nei mesi e negli orari previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2018, dalle ore 06:00 dell'ultima domenica di marzo alle 19:00 della prima domenica di ottobre. Durante tale periodo si potrà pescare tutti i giorni della settimana ad esclusione del venerdì, anche nel caso in cui coincidesse con festività di alcun genere.

Ogni giornata verrà divisa in due turni: mattino e pomeriggio:

- Mattino: il turno inizierà all'orario previsto dal calendario regionale e terminerà alle 12:00;
- Pomeriggio: il turno inizierà alle 14:30 e terminerà all'orario previsto dal programma ittico regionale.

Art. 4 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n.1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione delle disposizioni regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva per un periodo variabile da 1 a 3 anni a discrezione della Direzione Tecnico-Amministrativa dell'Area medesima.

Art. 5 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale n. 1 del 2018, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE CEDRA

“ZONA TURISTICA NO KILL DELLA VAL CEDRA”

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

Tutti gli interventi di riqualificazione ambientale, da effettuare sulla base dei proventi introitati, saranno concordati con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra le parti che definirà responsabilità, incarichi di gestione e vigilanza ittica per l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Gli interventi proposti sono i seguenti:

- costruzione di sentieri per un accesso più agevole al torrente, in particolare nei limiti di monte e di valle dell'area considerata e successiva manutenzione dei sentieri;
- raccolta dei rifiuti trasportati dal fiume;
- inserimento di cartelli segnaletici e tabelle riportanti il regolamento e norme di comportamento.

VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

Entro il **31 dicembre di ogni anno**, il Comune di Monchio delle Corti presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena una relazione sulla gestione dell'area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota fario, all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittiologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'Area di pesca.

COMUNE DI BEDONIA

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME TARO

“PIANE DI CARNIGLIA”

PROVVEDIMENTI PREGRESSI

L'Area di Pesca Regolamentata del Comune di Bedonia è stata istituita dalla Provincia di Parma con Decreto Presidenziale n. 64/2015 del 16.03.2015, a seguito del nulla-osta regionale espresso con nota del 2/3/2015.

Il citato provvedimento provinciale limitava la durata dell'istituzione a due anni, successivamente prorogata alle ore 5 del 25/3/2018 con deliberazione della Giunta regionale n. 287/2017.

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Bedonia ha formalizzato la richiesta di istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata in data 26/2/2018. In atti al PG n. 134713/2018, tale proposta è stata esaminata in sede di Tavolo di consultazione locale di Parma in data 24/1/2018 e ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Ittica Regionale riunitasi in data 8/3/2018.

L'Area richiesta non interessa aree protette e nemmeno siti della Rete Natura 2000.

LOCALIZZAZIONE

Il tratto del Fiume Taro interessato dalla richiesta si estende tra il Lago di Pometo e la diga di Piane di Carniglia, in acque di categoria D, per uno sviluppo complessivo di km 1,8 circa.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto, desunte dai dati relativi alla “Carta ittica dell'Emilia-Romagna – Zona D” risultano quelle tipiche delle acque salmonicole, caratterizzate dalla presenza di trota fario, vairone e ghiozzo padano.

VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1, DELLA L.R. N. 11/2012

Il tratto del Fiume Taro interessato dalla richiesta si estende tra il Lago di Pometo e la diga di Piane di Carniglia, in acque di categoria D, per uno sviluppo complessivo di km 1,8 circa.

Il Comune di Bedonia è attraversato dal corso del Fiume Taro per una lunghezza (in linea d'aria) di circa 13 km pertanto, il tratto che interessa l'Area di Pesca regolamentata corrisponde circa al 14 % del tratto interno al Comune.

COMUNE DI BEDONIA
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME TARO
“PIANE DI CARNIGLIA”

REGOLAMENTO

Art. 1 – Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

Nell' Area di Pesca Regolamentata sono consentite due tipologie di pesca, ciascuna collegata ad uno specifico permesso di pesca di cui al successivo art. 2:

- Pesca alla sola trota fario, fino al numero massimo di esemplari consentito per la pesca ai salmonidi di misura superiore a 22 cm, che il pescatore deve obbligatoriamente trattenere e segnare sul tesserino regionale per la pesca controllata.

La pesca è ammessa con esche naturali e artificiali secondo le norme previste per le acque di categoria “D” dal Regolamento Regionale n. 1/2018.

- Pesca con obbligo di rilascio immediato del pescato (sistema “No Kill”): è ammesso l'uso esclusivo di esche artificiali munite di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, con esclusione delle esche gommose, jigs, oppure con uso mosca, coda di topo, con un numero massimo di due mosche, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Gli esemplari di trota fario catturati per No-Kill o di dimensione inferiore alla taglia minima ammessa per il prelievo devono essere immediatamente rilasciati, avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva e dell'apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Bedonia o da eventuale concessionario, riconoscendo pari opportunità di accesso fra pescatori residenti e non. In merito all'obbligo della licenza di pesca sono vigenti le eventuali deroghe previste dalla Legge Regionale n. 11/2012.

Per trattenere il pescato è obbligatorio il possesso del tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi.

Il permesso è personale e non trasferibile.

Il Comune si riserva di porre particolari limitazioni o di interrompere l'attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.

Art. 3 - Giornate e tempi di pesca

La pesca nell'Area di Pesca Regolamentata è consentita dalle ore 6.00 dell'ultima domenica di marzo alle ore 19.00 della prima domenica di ottobre, ad esclusione della giornata di venerdì, secondo i seguenti orari:

dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle 14,30 fino ai limiti definiti dalla disciplina regionale.

Eventuali modifiche, anche in termini restrittivi, potranno essere attuati solo previa acquisizione del nulla-osta da parte del Servizio regionale Attività Faunistico-venatorie e Pesca.

COMUNE DI BEDONIA

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME TARO

“PIANE DI CARNIGLIA”

Art. 4 - Modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Bedonia o dell'eventuale concessionario, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.).

Per ogni immissione il Comune o l'eventuale concessionario dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma unitamente alla relazione annuale sulla gestione.

Art. 5 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale.

Art. 6 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

COMUNE DI BEDONIA

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME TARO

“PIANE DI CARNIGLIA”

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di trote fario anche al di fuori dell'Area regolamentata, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune di Bedonia presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma una relazione sulla gestione dell'Area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota fario, all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittiologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'Area di pesca.

Comune di Bagno di Romagna
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME SAVIO
“BAGNO DI ROMAGNA”

PROVVEDIMENTI PREGRESSI

L'Area di Pesca Regolamentata del Comune di Bagno di Romagna è stata istituita dalla Provincia di Forlì-Cesena con Decreto Presidenziale n. 307 del 29/12/2015 a seguito del nulla-osta regionale espresso con nota del 23/12/2015.

Il citato provvedimento provinciale limitava la durata dell'istituzione a due anni, successivamente prorogata alle ore 5 del 25/3/2018 con Deliberazione di Giunta regionale n. 287/2017.

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Bagno di Romagna ha formalizzato la richiesta di istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata in data 29/11/2017. In atti al PG n. 743637/2017, tale proposta è stata esaminata in sede di Tavolo di consultazione locale di Forlì-Cesena in data 9/1/2018 e ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Ittica Regionale riunitasi in data 8/3/2018.

L'Area richiesta non interessa aree protette e nemmeno siti della Rete Natura 2000.

LOCALIZZAZIONE

Il tratto del Fiume Savio interessato dalla richiesta si estende tra il bivio SP 138 e SP 142 dei Mandrioli fino al primo edificio del depuratore di Fontechiara in sinistra idrografica, in acque di categoria “C”, per uno sviluppo complessivo di km 8 circa.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto, desunte dai dati relativi alla “Carta ittica dell'Emilia-Romagna – Zona C” risultano quelle tipiche delle acque a ciprinidi reofili, caratterizzate dalla presenza di trota fario, vairone, barbo comune, cavedano, lasca e ghiozzo padano.

**VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1,
DELLA L.R. N. 11/2012**

Il comune di Bagno di Romagna è attraversato dal corso del Fiume Savio e da suoi affluenti per una lunghezza complessiva di oltre 20 km; pertanto, il tratto che interessa l'Area di Pesca Regolamentata rientra nel 40 % delle acque di interesse piscatorio interne al Comune.

Comune di Bagno di Romagna
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME SAVIO
“BAGNO DI ROMAGNA”

REGOLAMENTO

Art. 1 – Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

Nell'area è consentita esclusivamente la pesca con obbligo di rilascio immediato del pescato (sistema "No Kill") con uso di esche artificiali munite di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

La pesca con esche naturali munite di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato è consentita solo nel tratto cuscinetto collocato tra il Ponte dei Frati e la briglia denominata Fontanine.

I pesci catturati appartenenti a specie autoctone devono essere immediatamente rilasciati, avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva e dell'apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Bagno di Romagna o da eventuale concessionario, riconoscendo pari opportunità di accesso fra pescatori residenti e non. In merito all'obbligo della licenza di pesca rimangono vigenti le deroghe previste dalla Legge Regionale n. 11/2012.

Il permesso è personale e non trasferibile.

Art. 3 - Giornate e tempi di pesca

L'attività di pesca regolamentata è ammessa di norma tutti i giorni dell'anno con gli orari di pesca previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2018 per le acque di categoria "C".

Il Comune si riserva di porre particolari limitazioni o di interrompere l'attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.

Eventuali modifiche, anche in termini restrittivi, potranno essere attuati solo previa acquisizione del nulla-osta da parte del Servizio regionale Attività Faunistico-venatorie e Pesca.

Art. 4 - Modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Bagno di Romagna o dell'eventuale concessionario, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati indenni da necrosi emopoietica infettiva (NEI) e da setticemia emorragica virale (SEV).

Per ogni immissione il Comune o l'eventuale concessionario dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena unitamente alla relazione annuale.

Comune di Bagno di Romagna
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME SAVIO
“BAGNO DI ROMAGNA”

Art. 5 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

Il Comune o il concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederanno a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale.

Art. 6 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

Comune di Bagno di Romagna
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME SAVIO
“BAGNO DI ROMAGNA”

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell’habitat, all’immissione di trote fario anche al di fuori dell’Area Regolamentata, all’attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell’habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d’acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL’ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune di Bagno di Romagna presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena una relazione sulla gestione dell’Area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all’entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell’habitat; alle immissioni di trota fario, all’attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittiologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell’Area di pesca.

COMUNE DI SANTA SOFIA
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME BIDENTE
“SANTA SOFIA”

PROVVEDIMENTI PREGRESSI

L'Area di Pesca Regolamentata del Comune di Santa Sofia è stata istituita dalla Provincia di Forlì-Cesena con delibera di Giunta n. 136 del 15/4/2014 a seguito del nulla-osta regionale espresso con nota del 26/3/2014.

Il citato provvedimento provinciale limitava la durata dell'istituzione ad una durata di due anni successivamente prorogata di anno in anno con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 397/2016 e n. 287/2017 e attualmente in scadenza alle ore 5 del 25/3/2018.

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Santa Sofia ha formalizzato la richiesta di istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata in data 19/2/2018. In atti al PG n. 114516/2018, tale proposta è stata esaminata in sede di Tavolo di consultazione locale di Forlì-Cesena in data 9/1/2018 e ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Ittica Regionale riunitasi in data 8/3/2018.

L'Area richiesta non interessa aree protette e nemmeno siti della Rete Natura 2000.

LOCALIZZAZIONE

Il tratto del Fiume Bidente interessato dalla richiesta si estende tra l'impianto di potabilizzazione di Romagna Acque in località Verdia e la briglia ENEL posta nell'abitato del Comune, in acque di categoria "C", per uno sviluppo complessivo di km 2,9 circa.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto, desunte dai dati relativi alla "Carta ittica dell'Emilia-Romagna – Zona C" risultano quelle tipiche delle acque a ciprinidi reofili, caratterizzate dalla presenza di trota fario, vairone, barbo comune, cavedano, gobione e rovello.

**VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1,
DELLA L.R. N. 11/2012**

Il Comune di Santa Sofia è attraversato dal corso del Fiume Bidente e da altri torrenti e rii per una lunghezza complessiva di oltre 17 km; pertanto, il tratto che interessa l'Area di Pesca regolamentata corrisponde circa al 17 % delle acque di interesse piscatorio interne al Comune.

COMUNE DI SANTA SOFIA
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME BIDENTE
“SANTA SOFIA”

REGOLAMENTO

Art. 1 – Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

Nell' Area di Pesca Regolamentata sono consentite due tipologie di pesca, ciascuna collegata ad uno specifico permesso di pesca di cui al successivo art. 2:

- Pesca alla sola trota fario, fino al numero massimo di esemplari consentito per la pesca ai salmonidi di misura superiore a 25 cm, che il pescatore deve obbligatoriamente trattenere e segnare sul tesserino regionale per la pesca controllata dei salmonidi.

La pesca è ammessa con esche naturali e artificiali secondo le norme previste per le acque di categoria “C” dal Regolamento Regionale n. 1/2018.

- Pesca con obbligo di rilascio immediato del pescato (sistema “No Kill”): è ammesso l’uso esclusivo di esche artificiali munite di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, con esclusione delle esche gommose, jigs, oppure con uso mosca, coda di topo, con un numero massimo di due mosche, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Gli esemplari di trota fario catturati per No-Kill o di dimensione inferiore alla taglia minima ammessa per il prelievo oppure appartenenti ad altre specie ittiche autoctone devono essere immediatamente rilasciati, avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva e dell'apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Santa Sofia o da eventuale concessionario, riconoscendo pari opportunità di accesso fra pescatori residenti e non. In merito all'obbligo della licenza di pesca rimangono vigenti le eventuali deroghe previste dalla Legge Regionale n. 11/2012.

Il permesso è personale e non trasferibile.

Il Comune si riserva di porre particolari limitazioni o di interrompere l'attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.

Art. 3 - Giornate e tempi di pesca

L'attività di pesca regolamentata è ammessa di norma tutti i giorni dell'anno con gli orari di pesca previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2018 per le acque di categoria “C”.

Il Comune si riserva di porre particolari limitazioni o di interrompere l'attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.

Eventuali modifiche, anche in termini restrittivi, potranno essere attuati solo previa acquisizione del nulla-osta da parte del Servizio regionale Attività Faunistico-venatorie e Pesca.

COMUNE DI SANTA SOFIA
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME BIDENTE
“SANTA SOFIA”

Art. 4 - Modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

Potranno essere immesse, a cura del Comune di S. Sofia o dell'eventuale concessionario, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati indenni da necrosi emopoietica infettiva (NEI) e da setticemia emorragica virale (SEV).

La quantità di trote immesse per l'intero periodo di pesca verrà definita sulla base dell'afflusso di utenti e dell'intensità di prelievo verificata. Le dimensioni dovranno essere non inferiori ai 25 cm di lunghezza.

Per ogni immissione il Comune o l'eventuale concessionario dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena unitamente alla relazione annuale.

Art. 5 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n.1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

Il Comune o il concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederanno a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale.

Art. 6 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

COMUNE DI SANTA SOFIA
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME BIDENTE
“SANTA SOFIA”

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RENDICONTAZIONE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell’habitat, all’immissione di trote fario anche al di fuori dell’Area regolamentata, all’attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell’habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d’acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL’ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune di Santa Sofia presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena una relazione sulla gestione dell’area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all’entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell’habitat; alle immissioni di trota fario, all’attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittiologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell’Area di pesca.

COMUNE DI PREMILCUORE
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME RABBI
“PREMILCUORE”

PROVVEDIMENTI PREGRESSI

L'Area di Pesca Regolamentata del Comune di Premilcuore è stata istituita dalla Provincia di Forlì-Cesena con delibera della Giunta Provinciale n. 37490/138 del 15/4/2014 a seguito del nulla-osta regionale espresso con nota del 8/3/2014.

Il citato provvedimento provinciale limitava la durata dell'istituzione ad una durata di due anni successivamente prorogata per i due anni successivi con Deliberazioni n. 397/2016 e n. 287/2017 e in scadenza alle ore 5 del 25/3/2018.

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Premilcuore ha formalizzato la richiesta di istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata in data 21/12/2017. In atti al PG n. 779010/2017, tale proposta è stata esaminata in sede di Tavolo di consultazione locale di Forlì-Cesena in data 9/1/2018 e ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Ittica Regionale riunitasi in data 8/3/2018.

L'Area richiesta non interessa aree protette nazionali, regionali o siti di Rete Natura 2000.

LOCALIZZAZIONE

L'Area di Pesca Regolamentata si estende sul Fiume Rabbi dal Ponte dei Carabinieri al Ponte delle Piane in acque di categoria D, per una lunghezza di km 1,9 circa.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto, desunte dai dati relativi alla “Carta ittica dell'Emilia-Romagna – Zona D” risultano quelle tipiche delle acque salmonicole, caratterizzate dalla presenza di trota fario e vairone.

**VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1,
DELLA L.R. N. 11/2012**

Il tratto di fiume Rabbi interessato si estende dal Ponte dei Carabinieri al Ponte delle Piane, per una lunghezza di km 1,9 circa in Comune di Premilcuore.

Il reticolo idrografico di interesse piscatorio del territorio comunale di Premilcuore comprende, oltre al fiume Rabbi, anche i sottobacini dei torrenti Forcone e Fiumicello con i relativi affluenti, la cui lunghezza complessiva è stimabile in oltre 15 km. Pertanto l'Area di Pesca Regolamentata interessa una percentuale di corsi idrici pari a circa il 15 %.

COMUNE DI PREMILCUORE

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME RABBI

“PREMILCUORE”

REGOLAMENTO

Art. 1 - Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

Nell'Area di Pesca Regolamentata è consentita esclusivamente la pesca con obbligo di rilascio immediato del pescato (sistema "No-Kill") con uso di esche artificiali munite di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Nella pratica della pesca a mosca è ammesso l'impiego contemporaneo di massimo due mosche.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva e dell'apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Premilcuore.

Minore di anni 12: esente da licenza regionale, deve essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza di pesca (se non esente), documento di identità e del permesso comunale a pagamento.

Maggiore di 65 anni: esentato da licenza, deve avere al seguito solo il documento di identità e il permesso comunale a pagamento.

Il permesso è personale e non trasferibile.

Qualora si valuti una presenza eccessiva di pescatori, anche in relazione alla compatibilità con le altre modalità di fruizione del corso d'acqua, il Comune può sospendere il rilascio di ulteriori permessi. Il rilascio può riprendere in concomitanza con l'uscita dall'Area da parte di pescatori precedentemente autorizzati. Il Comune potrà avvalersi anche di guardie ittiche volontarie per il controllo dell'attività nell'Area.

Art. 3 - Giornate di pesca e tempi di pesca

La pesca nelle acque dell'Area è consentita dall'ultima domenica di marzo alla prima domenica di ottobre in tutte le acque dell'Area, seguendo i seguenti orari:

- dall'ultima domenica di marzo al 30 aprile dalle ore 7 alle ore 19;
- dal 1° maggio al 31 maggio dalle ore 7 alle ore 20;
- dal 1° giugno al 31 agosto dalle ore 7 alle ore 21;
- dal 1° settembre alla prima domenica di ottobre dalle ore 7 alle ore 19.

Il Comune si riserva di porre particolari limitazioni di accesso o di interrompere l'attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.

Art. 4 - Tutela del pesce, modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

Gli esemplari catturati devono essere immediatamente slamati e rimessi in libertà dopo aver opportunamente bagnato le mani e operando in modo da non arrecare danno eccessivo all'animale. Se il pesce non può essere liberato senza danno è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza.

COMUNE DI PREMILCUORE

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME RABBI

“PREMILCUORE”

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Premilcuore, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.).

Per ogni immissione il Comune dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena unitamente alla relazione periodica sull'attività svolta.

Art. 5 - Divieti

1) Attrezzi

- a) è vietato lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi;
- b) è vietato usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato.

Art. 6 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione delle norme regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva per un periodo variabile da 1 a 3 anni a discrezione della Direzione Tecnico-Amministrativa dell'Area medesima.

In caso di recidiva non verrà rilasciato il permesso di pesca dell'Area per due anni consecutivi.

Art. 7 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal regolamento Regionale, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

COMUNE DI PREMILCUORE

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME RABBI

“PREMILCUORE”

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, al ripopolamento, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune di Premilcuore presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena una relazione sulla gestione dell'Area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota fario, all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittiologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'Area di pesca.

COMUNE DI FERRIERE

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE AVETO

“SALSOMINORE”

PROVVEDIMENTI PREGRESSI

L'Area di Pesca Regolamentata del Comune di Ferriere è stata istituita dalla Provincia di Piacenza con deliberazione di Giunta provinciale n. 112/2014 poi modificata con Decreto Presidenziale n. 64/2015 a seguito del nulla-osta regionale espresso con nota del 6/6/2014.

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Ferriere ha formalizzato la richiesta di istituzione/ampliamento di un'Area di Pesca Regolamentata in data 15/1/2018. In atti al PG n. 20030/2018, tale proposta è stata esaminata in sede di Tavolo di consultazione locale di Piacenza in data 11/1/2018 ed ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Ittica Regionale riunitasi in data 8/3/2018.

L'Area richiesta non interessa aree protette nazionali, regionali o siti di Rete Natura 2000.

LOCALIZZAZIONE

L'Area di pesca regolamentata si estende sul Torrente Aveto da Ponte Ruffinati alla confluenza in Aveto del Rio Grande, in acque di categoria D, per una lunghezza complessiva di km 2,6 circa.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto, verificate con campionamenti ittologici specifici risultano caratterizzate dalla presenza di trota fario, vairone, barbo canino e barbo comune per quanto riguarda la zona di monte, mentre il tratto di valle si caratterizza per un popolamento composto, oltre alle specie già citate, anche dalla presenza di cavedano.

VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1, DELLA L.R. N. 11/2012

Il tratto del Torrente Aveto interessato si estende da Ponte Ruffinati alla confluenza in Aveto del Rio Grande, per una lunghezza complessiva di km 2,6 circa in Comune di Ferriere.

Il reticolo idrografico di interesse piscatorio del territorio comunale di Ferriere comprende, oltre al Torrente Aveto, anche la parte più montana del Torrente Nure con i relativi affluenti la cui lunghezza complessiva è stimabile in oltre 25 km. Pertanto l'Area di Pesca Regolamentata interessa una percentuale di corsi idrici ampiamente inferiore al 40 %.

COMUNE DI FERRIERE

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE AVETO

“SALSOMINORE”

REGOLAMENTO

Art. 1 - Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

Il tratto individuato come Area di Pesca Regolamentata è suddiviso in due settori a cui corrispondono regolamentazioni differenti collegate a uno specifico permesso di pesca di cui al successivo art. 2:

- **APR.Tratto.A:** Zona a prelievo – la pesca è consentita con tutte le attrezzature e le tecniche previste dal Regolamento Regionale n. 1/2018 per le acque di categoria “D”.
È consentita la cattura e la detenzione da 1 a 5 capi al giorno di trota fario, in relazione al permesso di pesca acquistato. Delimitazione: da Ponte Ruffinati a valle per circa 800 metri.
- **APR.Tratto.B:** Zona “No-Kill” - la pesca è consentita esclusivamente con obbligo di rilascio immediato del pescato con uso di esche artificiali munite di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. Nella pratica della pesca a mosca è ammesso l’impiego contemporaneo di massimo due mosche.
Delimitazione: dalla confluenza in Aveto del Rio Grande a risalire per circa 1,8 km.

Tutti gli esemplari di trota fario di dimensione inferiore alla taglia minima o comunque destinati al rilascio devono essere immediatamente liberati avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce e operando in modo da non arrecare danno eccessivo all’animale. Se il pesce non può essere liberato senza danno è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all’Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell’esercizio dell’attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva, tesserino regionale di pesca controllata (solo per attività di prelievo) e dell’apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Ferriere.

Minore di anni 12: esente da licenza regionale, deve essere in possesso di tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi (solo per attività di prelievo) ed essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza (se non esente), documento di identità, tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi e permesso a pagamento Zona Turistica sul quale annotare le eventuali catture del ragazzo.

Maggiore di 65 anni: esentato da licenza, deve avere al seguito solo il tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi, documento di identità e permesso a pagamento Zona Turistica.

Il permesso è personale e non trasferibile.

Sia nel tesserino regionale, sia nel permesso comunale vanno immediatamente registrate, secondo le opportune modalità e a cura del pescatore, le catture effettuate con tipologia di pesca che preveda di trattenere il pescato.

Art. 3 - Giornate di pesca e tempi di pesca

La pesca nelle acque dell’Area è consentita dal 1° maggio alle ore 19.00 della prima domenica di ottobre.

Nei mesi di maggio, settembre e ottobre la pesca termina alle ore 19,30 mentre nei mesi di giugno, luglio e agosto termina alle ore 20,30.

COMUNE DI FERRIERE

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE AVETO

“SALSOMINORE”

Art. 4 - Tutela del pesce, modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Ferriere, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.).

La quantità delle trote immesse per l'intero periodo di pesca verrà definita sulla base dell'afflusso di utenti e dell'intensità di prelievo verificata.

Per ogni immissione il Comune dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza unitamente alla relazione annuale.

Art. 5 - Divieti

1) Attrezzi

- a) è vietato lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi;
- b) è vietato usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato.

Art. 6 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione delle disposizioni regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva per un periodo variabile da 1 a 3 anni a discrezione della Direzione Tecnico-Amministrativa dell'Area medesima.

In caso di recidiva non verrà rilasciato il permesso di pesca dell'Area per due anni consecutivi.

Art. 7 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniera, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

AVVERTENZE

Il Concessionario si riserva il diritto di vietare la pesca in qualsiasi momento, per motivi tecnici, ittiogenici ed anche biologici o ambientali in qualsiasi corso d'acqua o lago che riterrà necessario.

COMUNE DI FERRIERE

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL TORRENTE AVETO

“SALSOMINORE”

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di trote fario anche al di fuori dell'Area regolamentata, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune di Ferriere presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza una relazione sulla gestione dell'area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota fario, all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittiologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'Area di pesca.

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO
AREE DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME MONTONE
“PORTICO DI ROMAGNA” e “BOCCONI”

PROVVEDIMENTI PREGRESSI

Nel Comune di Portico e San Benedetto sono presenti due Aree di pesca regolamentata denominate rispettivamente “Portico di Romagna” e “Bocconi” ed istituite dalla Provincia di Forlì-Cesena con delibera della Giunta Provinciale n. 137 del 15/4/2014 e con Decreto Presidenziale n. 198 del 30/7/2015 a seguito dei nulla-osta regionali espressi rispettivamente con note del 26/3/2014 e del 20/7/2015.

I citati provvedimenti provinciali limitavano la durata dell’istituzione ad una durata di due anni, successivamente prorogata per i due anni successivi con Deliberazioni della Giunta regionale n. 397/2016 e n. 287/2017 e in scadenza alle ore 5 del 25/3/2018.

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Portico e San Benedetto ha formalizzato la richiesta di istituzione delle Aree di Pesca Regolamentata denominate “Portico di Romagna” e Bocconi” in data 19/2/2018. In atti al PG n. 117063/2018 tale proposta è stata esaminata in sede di Tavolo di consultazione locale di Forlì-Cesena in data 9/1/2018 e ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Ittica Regionale riunitasi in data 8/3/2018.

Le Aree richieste non interessano aree protette nazionali, regionali o siti di Rete Natura 2000.

LOCALIZZAZIONE

Le Aree di Pesca Regolamentata si estendono sul Fiume Montone e interessano i seguenti tratti:

“Portico di Romagna” - dal guado di Molino di sotto al ponte della strada comunale San Pietro, in acque di categoria D, per una lunghezza di km 1,8 circa;

“Bocconi” – dalla confluenza del Fosso Pian Mora al Ponte della Brusia, in acque di categoria D, per una lunghezza di km 2 circa.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali dei due tratti individuati ad Aree di pesca regolamentata, desunte dai dati relativi alla “Carta ittica dell’Emilia-Romagna – Zona D” risultano molto simili tra loro e intermedie tra le acque salmonicole e quelle a ciprinidi reofili. È segnalata infatti la presenza di numerose specie tipiche di entrambe le zone ittiche tra cui figurano trota fario, vairone, barbo comune, cavedano e ghiozzo padano.

**VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL’ART. 20, COMMA 1,
DELLA L.R. N. 11/2012**

Il tratto di fiume Montone interessato dai due tratti individuati ad Aree di pesca regolamentata ha una estensione complessiva di km 3,8 circa, in Comune di Portico e San Benedetto.

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

AREE DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME MONTONE

“PORTICO DI ROMAGNA” e “BOCCONI”

Il reticolo idrografico di interesse piscatorio del territorio comunale di Portico e San Benedetto comprende, oltre all'asta principale del fiume Montone, anche i sottobacini dei suoi numerosi affluenti montani la cui lunghezza complessiva è stimabile in circa 18 km. Pertanto le Aree di Pesca Regolamentata interessano una percentuale di corsi idrici pari a circa il 21 %.

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

AREE DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME MONTONE

“PORTICO DI ROMAGNA” e “BOCCONI”

REGOLAMENTO

Art. 1 - Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

Nelle Aree di Pesca Regolamentata del Comune di Portico e San Benedetto è consentita sia la pesca con prelievo che quella con rilascio immediato del pescato (sistema "No-Kill") praticate con gli attrezzi e le esche previsti per le acque "D" dal Regolamento Regionale n. 1/2018.

Per chi pratica la pesca con prelievo è concesso di trattenere un numero massimo di 5 esemplari di trota fario di lunghezza superiore a 25 cm.

Tutti gli esemplari di trota fario di dimensione inferiore alla taglia minima o comunque destinati al rilascio devono essere immediatamente liberati avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce e operando in modo da non arrecare danno eccessivo all'animale. Se il pesce non può essere liberato senza danno è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere alle Aree di Pesca Regolamentata del Comune di Portico e San Benedetto, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva, tesserino regionale di pesca controllata (solo per attività di prelievo) e dell'apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune medesimo.

Minore di anni 12: esente da licenza regionale, deve essere in possesso di tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi (solo per attività di prelievo) ed essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza (se non esente), documento di identità, e permesso a pagamento Zona Turistica sul quale annotare le eventuali catture del ragazzo.

Maggiore di 65 anni: esentato da licenza, deve avere al seguito solo il tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi (solo per attività di prelievo), documento di identità e permesso a pagamento Zona Turistica.

Il permesso è personale e non trasferibile.

Sia nel tesserino regionale, sia nel permesso comunale vanno immediatamente registrate, secondo le opportune modalità e a cura del pescatore, le catture effettuate con tipologia di pesca che preveda di trattenere il pescato.

Art. 3 - Giornate di pesca e tempi di pesca

La pesca nelle Aree di Pesca regolamentata del Comune di Portico e San Benedetto è consentita dalle ore 6 dell'ultima domenica di marzo alle ore 20 della prima domenica di ottobre secondo gli orari previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2018.

Il Comune si riserva di porre particolari limitazioni di accesso o di interrompere l'attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

AREE DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME MONTONE

“PORTICO DI ROMAGNA” e “BOCCONI”

Art. 4 - Tutela del pesce, modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

Gli esemplari catturati devono essere immediatamente slamatati e rimessi in libertà dopo aver opportunamente bagnato le mani e operando in modo da non arrecare danno eccessivo all'animale. Se il pesce non può essere liberato senza danno è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza.

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Portico e San Benedetto, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.).

Per ogni immissione il Comune dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena unitamente alla relazione periodica sull'attività svolta.

Art. 5 - Divieti

1) Attrezzi

- a) è vietato lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi;
- b) è vietato usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato.

Art. 6 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione delle disposizioni regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera Area per un periodo variabile da 1 a 3 anni a discrezione della Direzione Tecnico-Amministrativa dell'Area medesima.

In caso di recidiva non verrà rilasciato il permesso di pesca dell'area per due anni consecutivi.

Art. 7 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

AREE DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME MONTONE

“PORTICO DI ROMAGNA” e “BOCCONI”

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, al ripopolamento, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune di Portico e San Benedetto presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena una relazione sulla gestione dell'Area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota fario, all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'Area di pesca.

COMUNE DI OTTONE
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME TREBBIA
“OTTONE”

PROVVEDIMENTI PREGRESSI

L'Area di Pesca Regolamentata del Comune di Ottone è stata istituita dalla Provincia di Piacenza con deliberazione di Giunta provinciale n. 52/2014 a seguito del nulla-osta regionale espresso con nota del 25/3/2013.

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Ottone ha formalizzato la richiesta di istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata in data 23/2/2018. In atti al PG n. 133211/2018 tale proposta è stata esaminata in sede di Tavolo di consultazione locale di Piacenza in data 11/1/2018 e ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Ittica Regionale riunitasi in data 8/3/2018.

L'Area richiesta non interessa aree protette nazionali, regionali o siti di Rete Natura 2000.

LOCALIZZAZIONE

L'Area di Pesca Regolamentata si estende sul Fiume Trebbia nel tratto compreso tra la confluenza Rio Senga e Ponte Lovaia, in acque di categoria D, per una lunghezza complessiva di km 3 circa.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto, desunte dai dati relativi alla “Carta ittica dell’Emilia-Romagna – Zona D”, risultano intermedie tra le acque salmonicole e quelle a ciprinidi reofili. È segnalata infatti la presenza di numerose specie tipiche di entrambe le zone ittiche tra cui figurano trota fario, vairone, barbo canino, barbo comune, cavedano e ghiozzo padano.

**VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL’ART. 20, COMMA 1,
DELLA L.R. N. 11/2012**

Il tratto di fiume Trebbia interessato si estende dalla confluenza del Rio Senga a Ponte Lovaia, per una lunghezza complessiva di km 3 circa in Comune di Ottone.

Il reticolo idrografico di interesse piscatorio del territorio comunale di Ottone comprende, oltre al fiume Trebbia anche porzioni di affluenti significativi come il Torrente Boreca per una lunghezza complessiva stimabile in oltre 11 km. Pertanto l'Area di Pesca Regolamentata interessa una percentuale di corsi idrici sensibilmente inferiore al 40 %.

COMUNE DI OTTONE

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME TREBBIA

“OTTONE”

REGOLAMENTO

Art. 1 - Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

Nell'Area di Pesca Regolamentata del Comune di Ottone è consentita sia la pesca con prelievo che quella con rilascio immediato del pescato (sistema "No-Kill").

La pesca con prelievo può essere praticata con gli attrezzi e le esche previsti per le acque “D” dal Regolamento Regionale n. 1/2018 e si possono trattenere un numero massimo di 5 esemplari di trota fario di lunghezza superiore a 25 cm.

La pratica del “No-Kill” può essere esercitata esclusivamente con esche artificiali munite di amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, con esclusione di esche gommose o jigs oppure con la tecnica della pesca a mosca con un numero massimo di due mosche anch'esse senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Tutti gli esemplari di trota fario di dimensione inferiore alla taglia minima o comunque destinati al rilascio devono essere immediatamente liberati avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce e operando in modo da non arrecare danno eccessivo all'animale. Se il pesce non può essere liberato senza danno è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva, tesserino regionale di pesca controllata (solo per attività di prelievo) e dell'apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Ottone.

Minore di anni 12: esente da licenza regionale, deve essere in possesso di tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi (solo per attività di prelievo) ed essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza (se non esente), documento di identità e permesso a pagamento Zona Turistica sul quale annotare le eventuali catture del ragazzo.

Maggiore di 65 anni: esentato da licenza, deve avere al seguito il tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi (solo per attività di prelievo), documento di identità e permesso a pagamento Zona Turistica.

Il permesso è personale e non trasferibile.

Sia nel tesserino regionale, sia nel permesso comunale vanno immediatamente registrate, secondo le opportune modalità e a cura del pescatore, le catture effettuate con tipologia di pesca che preveda di trattenere il pescato.

Art. 3 - Giornate di pesca e tempi di pesca

La pesca nell'Area di Pesca Regolamentata del Comune di Ottone è consentita dall'ultima domenica di marzo alla prima domenica di ottobre secondo i seguenti orari:

mattino – dalle 7 alle 12,30;

pomeriggio - dalle 14 alle 19.

COMUNE DI OTTONE

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME TREBBIA

“OTTONE”

Art. 4 - Tutela del pesce, modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Ottone, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.).

La quantità delle trote immesse per l'intero periodo di pesca verrà definita sulla base dell'afflusso di utenti e dell'intensità di prelievo verificata.

Per ogni immissione il Comune dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza unitamente alla relazione annuale.

Art. 5 - Divieti

1) Attrezzi

- a) è vietato lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi;
- b) è vietato usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato.

Art. 6 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione delle norme regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva per un periodo variabile da 1 a 3 anni a discrezione della Direzione Tecnico-Amministrativa dell'Area medesima.

In caso di recidiva non verrà rilasciato il permesso di pesca dell'Area per due anni consecutivi.

Art. 7 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

COMUNE DI OTTONE

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME TREBBIA

“OTTONE”

AVVERTENZE

- Il Concessionario si riserva il diritto di vietare la pesca in qualsiasi momento, per motivi tecnici, ittigenici ed anche biologici o ambientali in qualsiasi corso d'acqua o lago che riterrà necessario.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di trote fario anche al di fuori dell'Area regolamentata, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune di Ottone presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza una relazione sulla gestione dell'Area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota fario, all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'Area di pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile del SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/411

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/411

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 400 del 19/03/2018

Seduta Num. 12

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi